



Comune di Roccagorga

PROVINCIA DI LATINA

Via 28 maggio - 04010 Roccagorga (LT)

☎ 0773/960928 - FAX 0773/958722

REGOLAMENTO del
GRUPPO COMUNALE VOLONTARI
di PROTEZIONE CIVILE.

INDICE

Art. 1 - 2 <i>DISPOSIZIONI GENERALI</i>	pag.3
Art. 3 <i>COMPETENZE E QUALIFICHE DEI VOLONTARI</i>	pag.3
Art. 4 <i>RUOLI E FUNZIONI delle CARICHE INTERNE, del SINDACO (o delegato) e del COMANDANTE della POLIZIA LOCALE</i>	pag.4
Art. 5 - 6 <i>DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI</i>	pag.7
Art. 7 <i>MATERIALI ED ATTREZZATURE</i>	pag.8
Art. 8 <i>FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO</i>	pag.9
Art. 9 <i>ATTIVITA' ASSOCIATIVA del GRUPPO</i>	pag.9
Art. 10 <i>DURATA DELLE CARICHE SOCIALI E PRESTAZIONE DEGLI ASSOCIATI</i> ...	pag.10
Art. 11 <i>SANZIONI DISCIPLINARI</i>	pag.10
Art. 12 <i>DISPOSIZIONI FINALI</i>	pag.11

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

- a) È costituito il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Roccagorga, senza fini di lucro con sede a Roccagorga in Via C. Colombo n°204, loc La Croce.
- b) Possono aderire al Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Roccagorga tutti i cittadini maggiorenni di ambo i sessi, residenti nella regione Lazio, solo su apposita domanda scritta.
- c) Possono aderire a tale gruppo anche i cittadini di ambo i sessi di minore età (15 anni compiuti) allo scopo di prestare la loro opera per maggiore conoscenza del territorio e la tutela dello stesso sempre in collaborazione con personale qualificato di maggiore età appartenente al suddetto gruppo. Inoltre, a tutti i volontari di minore età, sarà garantito un percorso di addestramento e formazione fino al compimento della maggiore età.
- d) Tale Gruppo di volontariato è costituito per garantire a tutta la comunità di Roccagorga un servizio costante e continuo di Prevenzione e Tutela del territorio, senza fini di lucro e/o vantaggi personale.

Art. 2

- a) In riferimento all'art. 1 comma b. – L'ammissione al Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Roccagorga è subordinata alla presentazione di apposita domanda a alla seguente accettazione della stessa da parte del Sindaco e/o del Consigliere Comunale delegato.
- b) Tutte le domande dei futuri volontari verranno regolarmente protocollate presso il Comune. I volontari ammessi saranno muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi l'appartenenza al suddetto gruppo. Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto obbligatoriamente in vista sull'equipaggiamento utilizzato dal volontario durante l'intervento
- c) I volontari appartenenti al gruppo comunale saranno addestrati a cura della Direzione regionale della protezione civile, d'intesa con la Prefettura territorialmente competente, mediante tecnici abilitati della Direzione stessa, del Corpo forestale regionale e di Enti ed organismi, anche dello Stato, previe opportune intese ed accordi, in relazione ai compiti istituzionali cui attendono.

COMPETENZE E QUALIFICHE DEI VOLONTARI

Art.3

- a) Il Gruppo è parte integrante della Struttura Comunale di Protezione Civile, ed è organizzato in modo funzionale a tale scopo. Il Gruppo risponde del proprio operato e del rispetto dei principi del presente Statuto, al Comune di Roccagorga.
- b) Con appositi Regolamenti e/o Direttive, saranno disciplinati, in conformità ai principi di cui al presente Statuto, tutti gli aspetti tecnico-organizzativi della vita del Gruppo.
- c) I Volontari operano nel contesto della Struttura Comunale di Protezione Civile, nell'ambito delle competenze assegnate ad ogni singolo e/o della Pianificazione Comunale di Emergenza.
- d) I singoli Volontari saranno, quindi, inquadrati secondo le rispettive competenze e specializzazioni, nell'ambito della organizzazione generale della Struttura Comunale di Protezione Civile: responsabili di funzioni di supporto, responsabili di unità di crisi,

specialisti di nuclei operativi, incaricati o addetti alle attività, ecc..

- e) Tutte le attività e gli interventi svolti dal Gruppo o dai singoli Volontari debbono essere annotate in un apposito registro, tenuto dal Coordinatore Tecnico del Gruppo, debitamente vistato dal Sindaco. Anche per consentire gli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 1, del D.P.R. 194/01, copia del registro o estratti dello stesso, saranno consegnati, a richiesta, al Servizio Protezione Civile della Regione.
- f) Per le finalità operative di cui al presente articolo, i Volontari sono classificati nelle seguenti qualifiche:
- Aspirante Volontario: cittadino che ha presentato richiesta di adesione al Gruppo, e che sta effettuando il tirocinio richiesto per l'ammissione;
 - Volontario 1° Livello: addetto alle attività – formazione a livello di “istruzione”;
 - Volontario 2° Livello: incaricato di gestione o specialista di nuclei operativi – formazione a livello di “addestramento”;
 - Volontario 3° Livello: responsabile di funzione di supporto o di unità di crisi – formazione approfondita anche a livello centrale ed in grado di effettuare “formazione” di altro personale.
- g) All'interno del gruppo comunale possono essere formate squadre specializzate, in relazione ai particolari e diversificati rischi incombenti sul rispettivo territorio.
- h) Durante le emergenze il gruppo di volontari, anche strutturato in varie squadre, su ordine del Sindaco, del Delegato o del Comandante della Polizia Locale, potrà agire d'iniziativa fino all'arrivo degli organi istituzionalmente preposti all'intervento, alle cui dipendenze dovrà successivamente operare, se richiesto.
- i) Dell'intervento in emergenza dovranno essere tempestivamente informate la Sala operativa regionale della protezione civile e quella della Prefettura competente per territorio.
- j) Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività in modo costante e regolare, nonché a quelle esercitative, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile alcuna attività diversa, ovvero contrastante con le finalità indicate.

RUOLI E FUNZIONI delle CARICHE INTERNE, del SINDACO (o delegato) e del COMANDANTE della POLIZIA LOCALE

Art. 4

a) **Il Presidente;**

- I. Il Presidente rappresenta il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Roccagorga
- II. Viene eletto dall'Assemblea degli Iscritti con maggioranza più uno degli aventi diritto
- III. Può essere sollevato dall'incarico per incompatibilità di gestione e/o impedimenti personali come stabilito nel suddetto articolo *comma d. paragrafo 3.*

- IV. Sorveglia e regola tutto l'andamento del Gruppo assistito, per la parte di competenza rispettiva, dal Vice Presidente e dagli altri Consiglieri.
- V. Presiede i consigli direttivi
- VI. Assegna, qualora lo ritenga opportuno ruoli e materie ai membri del consiglio direttivo per approfondire tutte le attività inerenti al gruppo
- VII. Coordina e organizza le attività di Tutela e Prevenzione del Territorio coadiuvato dal Comandante della stazione di Polizia Locale
- VIII. Cura e mantiene i rapporti con l'amministrazione comunale, il consigliere comunale delegato e/o il Sindaco

b) Il Vicepresidente

- I. Rappresenta il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Roccagorga in assenza del Presidente.
- II. Assolve i compiti e le materie assegnate dal Presidente

c) Revisore dei conti;

E' colui che opera all'interno del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Roccagorga e svolge la funzione di verifica, analisi e valutazione di tutti i movimenti economici che il suddetto Gruppo compie. Inoltre, ha il compito di stilare ogni fine anno il bilancio del Gruppo assieme al Comandante della Polizia Locale, il c.c. delegato e l'ufficio ragioneria del Comune. E' invitato permanente nel direttivo, senza diritto di voto.

d) Segretario

È quella persona incaricata dal Presidente, che si occupa di: redigere i verbali durante ogni tipo di incontro ufficiale del Gruppo Comunale di Protezione civile (direttivi, assemblee, conferenze, ect); protocollare presso gl'enti di competenza tutte le richieste fatte dal Gruppo Comunale di Protezione Civile; invitare i volontari, il Sindaco e/ il delegato alle riunioni del Gruppo Comunale di Protezione Civile.

e) Consiglio direttivo;

- I. Il Consiglio Direttivo può essere formato da un minimo di 4 membri più il Presidente ad un massimo di 6 membri più il Presidente, il numero deve essere sempre dispari in modo da garantire, qualora ci fosse una votazione, la maggioranza necessaria e legale.
- II. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.
- III. Il Consiglio Direttivo, ha potere esecutivo, quindi, qualora non ci fossero le condizioni per gestire il Gruppo Comunale Volontari, qualora ci fossero incompatibilità e/o impedimenti personali per la gestione del suddetto Gruppo, può riunirsi in seduta straordinaria e convocare l'assemblea degli iscritti per procedere al rinnovo delle cariche interne. Questo avviene solo dopo aver firmato un atto scritto dalla maggioranza più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.
- IV. Il Consiglio Direttivo stabilisce assieme al Sindaco e/o al c.c. delegato e al Comandante della Polizia Locale, un programma di attività annuali per la tutela e la prevenzione del territorio

- V. Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, dal Vicepresidente, e dei consiglieri eletti. Al consiglio direttivo, saranno aggiunti inoltre, come invitati permanenti, il Segretario ed il Revisore dei Conti, senza diritto di voto.
- VI. Ad ogni consiglio direttivo deve essere redatto un verbale che rimanga agli atti interni della sede operativa; una copia va consegnata al Comandante della Polizia Locale che provvederà ad informare, qualora ci fossero problematiche e/o richieste particolari, il c.c. delegato e/o il Sindaco.
- VII. Ai consigli direttivi, qualora si ritenga opportuno, possono essere invitati il Sindaco e/o il c.c. delegato e il Comandante della Polizia Locale.
- VIII. L'elezione dei membri del consiglio direttivo, viene fatta con regolare votazione all'interno dell'Assemblea degli iscritti, basterà candidarsi rispettando le norme del suddetto articolo.
- IX. I Consigli Direttivi possono essere convocati dal Presidente, dal Vicepresidente o da un componente del Consiglio stesso con un ordine del giorno stabilito precedentemente in base alle varie necessità del momento e comunicato a tutti i componenti di esso.
- X. Il Consiglio Direttivo può, in base alle attività da svolgere, assegnare cariche interne con durata temporanea quali: rsp. sala operativa e comunicazioni, rsp. automezzi, rsp. attrezzature AIB, rsp. addestramento settore giovanile.
- XI. Ogni membro eletto nel Consiglio Direttivo è tenuto a partecipare ad esso con frequenza regolare. Nel caso in cui si verificano 5 assenze il volontario verrà sostituito e/o cooptato.

f) L'Assemblea degli Iscritti

- I. L'Assemblea del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile è il massimo organo dell'Associazione e viene convocata in seduta ordinaria annualmente o in seduta straordinaria qualora si verificassero situazioni particolari, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, contenente l'Ordine del Giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- II. L'assemblea delibera su:
 - a. l'approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo;
 - b. la nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - c. la nomina del Revisori dei conti;
 - d. gli indirizzi e le direttive generali e di programma dell'Associazione

g) Il Sindaco e/o c.c. Delegato

- I. È il massimo esponente e rappresentante del Gruppo Volontari Comunale della Protezione civile a livello giuridico e legale
- II. Provvede a garantire e mantenere i rapporti con i vari Enti (Regione Lazio, Provincia di Latina e altri Comuni)
- III. È il responsabile pro tempore di tutti gli automezzi
- IV. Dispone dell'utilizzo del Gruppo, e dei relativi mezzi ed attrezzature;
- V. Garantisce la continuità delle attività del Gruppo, ed il rispetto degli scopi e delle finalità del presente Statuto;
- VI. Accetta le domande di adesione al Gruppo;
- VII. Pronuncia la decadenza e/o la radiazione dei Volontari;

- VIII. Può sciogliere e/o commissariare il Gruppo incompatibilità gestionali e/o personali e/o per gravi motivi.
- IX. Stabilisce i rapporti di collaborazioni con le altre associazioni di Protezione Civile dei paesi limitrofi e/o interne.

h) Comandante della Polizia Locale

- I. È il responsabile tecnico e operativo del Gruppo Comunale della Protezione Civile.
- II. Qualsiasi attività fatta dal suddetto Gruppo deve essere comunicata al Comandante della Polizia Locale, in modo da garantire la tutela di ogni Volontario sotto l'aspetto sicurezza.
- III. Garantisce e mantiene il rapporto con tutte le forze dell'ordine e di soccorso, quali: Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco, Guardia Forestale dello Stato, Unità di Pronto Soccorso e quant'altro implichi la collaborazione del Gruppo.
- IV. Coordina i volontari qualora venissero impiegati nei servizi di ordine pubblico e/o manifestazioni pubbliche, sagre o feste patronali.

DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI

Art. 5

Doveri dei Volontari

- a) I Volontari prestano la propria opera, senza fini di lucro o vantaggi personali di qualsiasi tipo, nell'ambito della Struttura di Protezione Civile Comunale, in attività di soccorso ed assistenza alla popolazione e di superamento dell'emergenza, ed inoltre collaborano nelle attività di prevenzione e di previsione, così come previsto dalla legge 225/92.
- b) I Volontari sono tenuti a partecipare alle attività del Gruppo, con impegno, lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere in veste di Volontari di Protezione Civile alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicati.
- c) Essi svolgono tutte le attività loro assegnate, nel rispetto dell'organizzazione gerarchico/funzionale prevista, e sono tenuti al rispetto delle direttive e degli ordini ricevuti.
- d) I Volontari che ricevono in uso un mezzo, una attrezzatura o la dotazione personale, dovranno usare il massimo scrupolo e la massima cura nell'uso delle stesse, al fine di evitarne il deterioramento e l'uso improprio; ogni Volontario risponderà a titolo personale dei danni causati a terzi per causa a loro imputabile, anche per imperizia o per incuria.
- e) Nel caso in cui i Volontari si trovino sul luogo e nella situazione contingente del verificarsi di un evento così come individuato dall'articolo 2, comma 1, della Legge 225/92, nella assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza, fermo restando l'obbligo di darne immediata notizia all'autorità di protezione civile non appena possibile. In ogni caso, al sopraggiungere delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere l'attività di emergenza e soccorso, i Volontari dovranno mettersi a disposizione delle stesse e dalle stesse essere coordinati.
- f) Ogni volontario può usufruire dei mezzi in dotazione al Gruppo Comunale Volontari solo dopo aver sostenuto un corso diviso in due parti, prima parte conoscenza teorica del territorio; seconda parte, corso di guida della durata di 36 ore fatto presso zone adibite a tale esercitazione, tutto ciò coordinato da personale qualificato.

- g) L'autorizzazione a guidare gli automezzi in dotazione al gruppo può essere data solo dal Presidente, dal Vicepresidente o da uno dei componenti del Consiglio direttivo; in caso di assenza di quest'ultimi, l'autorizzazione può essere data dal Comandante della Polizia Locale o dal consigliere comunale delegato.

Diritti dei Volontari

Ai gruppi comunali potranno essere concessi dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, contributi per l'acquisto di mezzi e attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza, a sensi dell'art.2 dell'ordinanza n.1675/FPC del 30 marzo 1989 del Ministro stesso, previa iscrizione negli appositi elenchi del Dipartimento nazionale.

- Ai volontari, inoltre, saranno garantiti, ai sensi dell'art.11 del decreto legge 159/84 convertito in legge 363/84, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza, debitamente autorizzate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, i seguenti benefici:
 1. mantenimento del posto di lavoro: al volontario impiegato in attività addestrativa o in interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del posto di lavoro;
 2. mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al volontario viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore di lavoro stesso che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;
 3. copertura assicurativa: i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal Ministro per il coordinamento della protezione civile;
 4. rimborso delle spese sostenute: al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante per l'uso di mezzi di trasporto durante attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso.

Art. 6

I Volontari possono rifiutarsi in addestramento o in operazioni, ad eseguire lavori o azioni che essi ritengano pericolose e per le quali sanno di non essere adeguatamente preparati. Tale decisione non influirà in alcun modo sulla loro futura appartenenza al Gruppo.

MATERIALI ED ATTREZZATURE

Art. 7

- a) Il Gruppo è dotato di attrezzature tecniche, di mezzi necessari per lo svolgimento di tutte le attività di Protezione, Tutela e Prevenzione.
- b) Le attrezzature tecniche, i mezzi di cui sopra, saranno acquisiti direttamente dal Comune o attraverso iniziative autonome e di autofinanziamento del Gruppo.

- c) Tutti i mezzi e le attrezzature in dotazione al Gruppo fanno comunque parte del patrimonio comunale, anche se acquisiti attraverso iniziative autonome o di autofinanziamento, e sono registrati nell'inventario comunale, oltre che negli appositi registri in dotazione al Gruppo
- d) Il Gruppo è legittimato all'uso di tutte le attrezzature tecniche e dei mezzi di cui ha disponibilità, nel rispetto delle specifiche direttive che saranno appositamente emanate in conformità ai principi di economicità, trasparenza e responsabilità.
- e) Le spese relative alla manutenzione, assicurazione, bollo, canoni radio, ecc., sono a carico del Comune, che vi provvede attraverso gli appositi capitoli del Servizio di Protezione Civile. Le spese relative al carburante, sono a carico del Comune
- f) Il Comune, prima dell'inizio dell'attività del Gruppo comunale, redige, insieme al Coordinatore Tecnico del Gruppo o suo delegato, un verbale di consistenza relativo a tutti i beni mobili ed eventuali beni immobili, consegnati per l'espletamento delle funzioni statutarie. Tale verbale, che dovrà indicare anche lo stato conservativo di tali beni, dovrà essere redatto in duplice copia, di cui una trattenuta dal Comune, e l'altra consegnata al Coordinatore Tecnico del Gruppo o suo delegato

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Art. 8

- a) Le attività di formazione e di addestramento sono svolte a cura e spese del Comune, fatto salvo le particolari iniziative che il Gruppo intenda svolgere in forma autonoma.
- b) Dovrà essere rivolta particolare cura nell'individuazione delle modalità di coinvolgimento, anche nelle attività più strettamente operative, dei volontari che non sono in condizione di garantire una totale operatività (età o altre cause), individuando compiti e funzioni adeguati agli stessi.
- c) Dovrà essere garantita la formazione e l'addestramento in tutti i casi in cui l'uso di attrezzature, mezzi e dotazioni tecniche richiedano il possesso di particolari requisiti, competenze tecniche e/o patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative.

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA DEL GRUPPO

Art. 9

Il Gruppo, per tutte le restanti attività, che non siano strettamente collegate alla gestione dei servizi di Protezione Civile, svolge attività di Promozione Sociale, nel rispetto ed in conformità della legge 7 dicembre 2000, n.383, assumendo la denominazione di "Gruppo Comunale Volontari di Protezione civile", nei seguenti settori:

- attività di promozione sportiva, ricreativa, culturale e di intrattenimento a favore dei componenti;
- informazione, addestramento e formazione degli appartenenti al Gruppo;
- partecipazione a manifestazioni varie di interesse associativo;
- attività di propaganda, educazione scolastica e di sensibilizzazione alla popolazione;
- iniziative di autofinanziamento per l'acquisto ed il mantenimento dei mezzi, delle attrezzature, delle dotazioni e per lo svolgimento delle attività;

- erogazione di attività inerenti pubblici servizi o servizi di utilità pubblica e sociale, su diretta richiesta/incarico dell'Amministrazione Comunale in regime di convenzione, anche con altri Enti Locali, e/o su richiesta/incarico di società a partecipazione comunale.

DURATA DELLE CARICHE SOCIALI E PRESTAZIONE DEGLI ASSOCIATI

Art. 10

- a) Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e vengono rinnovate con le procedure stabilite dallo Statuto.
- b) Ad esse possono candidarsi le persone fisiche appartenenti al Gruppo, indipendentemente dal numero dei mandati in precedenza ricoperti.
- c) Tutte le cariche sociali vengono ricoperte a titolo gratuito ed i soci eletti nelle cariche sociali hanno diritto solo al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle funzioni, preventivamente autorizzate dagli organi competenti.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art.11

- a) L'accettazione ed il puntuale rispetto delle norme del presente Statuto e dei regolamenti attuativi dello stesso, condiziona l'appartenenza al Gruppo.
- b) I Volontari appartenenti al Gruppo, sono tenuti al puntuale rispetto delle citate disposizioni, ed al corretto comportamento nei confronti degli altri Volontari, degli organi istituzionali ed associativi del Gruppo, e di ogni cittadino con il quale si viene in contatto; sono tenuti ad uniformare il proprio comportamento al rispetto dei principi di cui all'articolo 1 del presente Statuto.
- c) Nel caso di comportamenti censurabili sul piano disciplinare ai sensi del presente Statuto, il volontario è soggetto alla sanzione disciplinare del "richiamo verbale" o della "censura scritta", da applicarsi secondo le disposizioni che saranno definite in sede regolamentare.
- d) Nel caso di grave violazione dei propri doveri o di gravi comportamenti non conformi agli scopi statutari del Gruppo, ovvero nei casi di reiterata recidiva anche delle violazioni disciplinari lievi, il Volontario può incorrere, secondo criteri di gradualità e proporzionalità, nelle sanzioni della "sospensione" fino al massimo di un anno fino alla "radiazione" dal Gruppo; tali sanzioni sono applicate dal Sindaco, di norma sulla base di una apposita istruttoria da definire in sede regolamentare, fatti salvi i casi di estrema gravità per i quali il Sindaco adotta il provvedimento nell'immediatezza.
- e) Si incorre nella "decadenza" nel caso in cui il Volontario sia assente o non partecipi alle attività per un consistente periodo di tempo, senza giustificarne il motivo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12

- a) Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge generale, relative, sia all'ordinamento dell'ente locale, che alle associazioni di promozione sociale, a seconda della specificità della materia.
- b) Il presente statuto potrà essere modificato ed aggiornato anche a seguito della evoluzione della normativa e dell'assetto complessivo del sistema di protezione civile, fermo restando che le disposizioni del presente statuto che dovessero risultare in contrasto o difformi a successive norme, di legge dovranno intendersi automaticamente decadute.